



Stefania Campo
Deputata Movimento 5 Stelle
Assemblea Regionale Siciliana

XVII LEGISLATURA

INTERROGAZIONE N.583
(risposta scritta)

DATA 28.11.18

CHIARIMENTI SULLA LEGITTIMITÀ DEL DINIEGO DI CONCESSIONE DEMANIALE DI AREE SITE NEL PORTO DI POZZALLO

Al Presidente della Regione, all'Assessore per il territorio e l'ambiente, premesso che:

con istanza assunta al n. 26163 del 04.06.2015 una Società operante nel settore della cantieristica navale ha chiesto il rilascio di una concessione demaniale, ai sensi dell'art. 37 del C.N., di un'area di 1000 mq all'interno del Porto di Pozzallo, al fine di svolgere la propria attività cantieristica attraverso la realizzazione di un capannone industriale;

tale istanza di concessione è stata posta in concorrenza con quella proposta da un'altra società, volta ad ottenere un'area di mq 8638,00 a servizio dell'attività portuale condotta dall'impresa, nonché per l'ubicazione di diversi containers;

entrambe le istanze hanno ricevuto il parere favorevole del Genio Civile di Ragusa;

la Capitaneria di Porto di Pozzallo tuttavia ha espresso parere negativo su entrambe le istanze proposte, fondandolo, in particolare per una delle due, sulla seguente motivazione: "l'area ricade anch'essa all'interno della ZONA A (ord. 144/2008) ed inoltre, lo scopo per cui si richiede l'area in questione ovvero attività cantieristica, risulta incompatibile con la realtà portuale circostante in considerazione delle continue operazioni di movimentazione, scarico e carico merci sulle navi ormeggiate ed allo spostamento di mezzi pesanti sulla banchina e, delle normative internazionali di security che trovano applicazione nella predetta area portuale";

sulla scorta della predetta nota, l'Ufficio Territoriale Ambiente – Ragusa (U.O.B. A.2.8. - Dipartimento Regionale dell'Ambiente, Area 2 – Coordinamento Uffici Territoriali dell'Ambiente), ha comunicato un preavviso di rigetto dell'istanza di rilascio di concessione demaniale;

Considerato che

il procedimento di rilascio di una concessione demaniale su area marittima, disciplinato dal regolamento al codice della navigazione, è caratterizzato da un'istruttoria complessa, in quanto vede il coinvolgimento di diverse Amministrazioni, ossia il Comune, il Genio Civile, la Capitaneria di Porto e l'Intendenza di Finanza;

l'art. 15 del predetto regolamento, contemplando l'ipotesi in cui le Amministrazioni

coinvolte esprimano un pronunciamento di segno opposto, chiarisce che in tal caso la decisione debba essere adottata dall'Amministrazione deputata all'emanazione del provvedimento finale, nel caso di specie l'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente;

ne deriva che i pareri emessi dalle Amministrazioni deputate a compiere l'istruttoria non sono vincolanti, come ammesso tra l'altro dalla stessa Capitaneria di Porto di Pozzallo, laddove in una nota afferma che il parere reso nell'ambito di tale procedimento "rappresenta un atto di natura endo-procedimentale, non vincolante, il quale è stato tempestivamente trasmesso al competente Assessorato";

la nota contenente il preavviso di rigetto non contiene alcun riferimento ad eventuali ragioni che spingerebbero a disattendere i pareri favorevoli espressi sia dal Comune di Pozzallo che dal Genio Civile di Ragusa, per condividere l'indicazione negativa della Capitaneria di Porto;

Rilevato che

il parere negativo della Capitaneria di Porto è basato su valutazioni di compatibilità urbanistica dell'attività cantieristica, nonostante la stessa non abbia alcuna competenza a pronunciarsi in merito ad aspetti che attengano a profili squisitamente urbanistici, altrimenti non si spiegherebbe per quale motivo il regolamento al Codice della navigazione, all'art. 12, abbia introdotto il parere del Genio civile nel procedimento di rilascio della concessione demaniale, affidandogli in maniera esclusiva la valutazione in ordine agli aspetti tecnici legati ai profili urbanistici ed edilizi inerenti al rilascio della concessione demaniale;

la valutazione posta in essere dalla capitaneria è palesemente arbitraria in quanto non ancorata ad un atto di pianificazione che stabilisca in maniera chiara la destinazione urbanistica delle aree, dal momento che l'ordinanza n. 144/2008 a cui il parere fa riferimento non costituisce attività pianificatoria, e pertanto non può sostituire il potere di pianificazione attribuito in via esclusiva all'Amministrazione comunale, seppur in via condizionata rispetto al parere dell'Amministrazione regionale;

il nuovo regolamento approvato con ordinanza della Capitaneria di Porto n. 3/2018 ha abrogato l'ordinanza n. 144/2008, e si limita a disciplinare tutti gli aspetti relativi alla movimentazione delle merci, dei natanti e della circolazione stradale, senza mai pronunciarsi in materia urbanistica, confermando il fatto che la delimitazione di tale area da parte dell'ordinanza n. 144/2008 è del tutto ininfluenza al fine di inferirne l'incompatibilità con la realizzazione di un capannone per lo svolgimento di attività cantieristica;

Considerato altresì che

la Capitaneria di Porto avrebbe dovuto imporre delle prescrizioni specifiche, volte a contemperare in maniera adeguata gli interessi del privato con quelli pubblici, tesi a ricavare il massimo profitto dal Porto, salvaguardandone al contempo la funzionalità. Adottando tale prospettiva, la Capitaneria di Porto ben avrebbe potuto imporre delle condizioni o suggerire soluzioni alternative (come ad esempio la traslazione dell'area di progetto in un punto ritenuto più

appropriato), piuttosto che rendere *ex abrupto* un parere negativo, senza alcuna possibilità di risoluzione della questione;

Per sapere

se non reputino opportuno valutare l'illegittimità del diniego delle concessioni in esame, anche in virtù della totale assenza di motivazioni e di dati tecnici oggettivi in ordine alle determinazioni assunte;

se non sia il caso di compiere un approfondimento in ordine a tutte le richieste di concessioni avanzate, concesse e rigettate all'interno del Porto di Pozzallo, rifuggendo da un atteggiamento di recepimento acritico delle determinazioni adottate dalla Capitaneria di Porto;

se non riscontrino una qualche illegittimità nel parere reso dalla Capitaneria di Porto, nella parte in cui si ingerisce in questioni che attengono alla valutazione tecnica dell'ubicazione dell'area richiesta e della compatibilità con la destinazione urbanistica dell'area stessa.

Gli interroganti chiedono risposta scritta e con urgenza

(22 novembre 2018)

Firmatari: **Campo Stefania**, Cancelleri Giovanni, Cappello Francesco, Ciancio Gianina, Sunseri Luigi, Foti Angela, Di Caro Giovanni, Mangiacavallo Matteo, Palmeri Valentina, Siragusa Salvatore, Tancredi Sergio, Trizzino Giampiero, Zafarana Valentina, Zito Stefano, Pagana Elena, De Luca Antonino, Pasqua Giorgio, Di Paola Nunzio, Marano Jose, Schillaci Roberta.